

Principi dei Fornitori Belimo ("PFB")

1 - Obiettivo

In Belimo Italia srl (di seguito "Belimo"), così come in BELIMO Automation AG e nelle sue affiliate, abbiamo stabilito elevati standard in merito alla responsabilità sociale e aziendale, all'etica aziendale con cui operiamo, compresa la conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. A tal proposito i dipendenti di Belimo sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta Belimo.

Ci impegniamo a comportarci secondo i principi etici accettati quando interagiamo con colleghi, clienti, Fornitori, partner commerciali e azionisti e ci aspettiamo lo stesso impegno dai nostri Fornitori. Chiediamo ai nostri Fornitori di rispettare il Codice di Condotta Belimo, come modificato di volta in volta e disponibile nella sua versione attuale su www.belimo.com, a meno che il Fornitore non abbia implementato un codice di condotta altrettanto rigoroso del Codice di Condotta Belimo.

I Principi dei Fornitori Belimo ("PFB") integrano il Codice di Condotta Belimo e definiscono gli standard di governance e di pratica che devono essere rispettati da tutti i Fornitori che conducono affari con Belimo.

2 - Ambito di applicazione

Il Codice di Condotta Belimo, nella misura sopra indicata, ed i PFB si applicano a tutti i Fornitori con cui Belimo ha un rapporto contrattuale, compresi appaltatori, Fornitori di beni e servizi e partner di joint-venture (di seguito definiti "Fornitori"). Il rispetto dei presenti PFB da parte dei Fornitori è un prerequisito per poter operare con Belimo.

Anche se Belimo riconosce che la legislazione e i modelli culturali variano in tutto il mondo e che i Fornitori operano di conseguenza in circostanze diverse, i presenti PFB stabiliscono i requisiti di base che ogni Fornitore deve rispettare. Nei casi in cui la legge in questione sia più restrittiva e completa dei presenti PFB, si applica la legge vigente. Nei casi in cui i presenti PFB sono più completi della legge in questione, si applicano le presenti PFB.

3 - Principi

3.1 L'ambiente di lavoro

Il Fornitore deve garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro in cui le fonti di inquinamento acustico e atmosferico siano sotto controllo. Le leggi e i regolamenti applicabili per un buon ambiente di lavoro, compresa la sicurezza e la salute dei dipendenti, devono essere rispettati. Le strutture della fabbrica devono essere sottoposte a una buona manutenzione e mantenute pulite.

Il Fornitore dovrà in particolare:

- Dimostrare l'impegno della direzione per la salute e la sicurezza sul lavoro (ad esempio, certificazione ISO 45001).
- Promuovere la consultazione e la partecipazione dei lavoratori (ILO⁽¹⁾ Raccomandazione n. 94).
- Valutare e gestire gli effetti (potenziali) di attività/prodotti/servizi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e di altre parti interessate come dipendenti, clienti, Fornitori, appaltatori e comunità locali (UNI ISO 45001).
- Eliminare immediatamente le condizioni di non sicurezza e rispettare la capacità dei lavoratori di allontanarsi da una situazione lavorativa quando vi è una ragionevole giustificazione per ritenere che essa rappresenti un rischio imminente e grave per la salute o la sicurezza (ILO⁽¹⁾ C155 - Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro - 1981, articolo 13).
- Identificare i pericoli nell'ambiente di lavoro e implementare misure appropriate per eliminare/minimizzare i rischi e prevenire gli incidenti (UNI ISO 45001).

- Fornire formazione ai dipendenti in modo che possano contribuire a prevenire gli incidenti e i problemi di salute sul lavoro (Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali – Cap VI "Ambiente", punto 7).
- Fornire dispositivi di protezione ai dipendenti (ILO⁽¹⁾ C155 - Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro - 1981, art. 16).
- Registrare sistematicamente gli infortuni e analizzarne le cause, per evitare che si ripetano (ILO⁽¹⁾ C155 - Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro - 1981, articolo 11 c/d).
- Determinare le opportunità di miglioramento e adottare misure per migliorare le prestazioni in materia di salute e sicurezza (UNI ISO 45001).
- Mantenere piani e fornire misure per prevenire, mitigare e controllare i danni ambientali e gli effetti negativi sulla salute derivanti dalle loro operazioni (Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali – Cap VI "Ambiente", punto 5; ILO⁽¹⁾ C155 - Convenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro - 1981, articolo 16).

3.2 Condizioni di lavoro di base

Il Fornitore dovrà trattare tutti i suoi dipendenti con rispetto e dignità e dovrà garantire tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

Il Fornitore dovrà in particolare:

- Non utilizzare il lavoro minorile. Il termine "bambino" si riferisce a qualsiasi persona impiegata al di sotto dei 15 anni, o al di sotto dell'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria, o al di sotto dell'età minima per l'impiego nel paese, a seconda di quale sia la maggiore. L'uso di programmi legittimi di apprendistato sul posto di lavoro, tuttavia, è da noi sostenuto.
- Non utilizzare il lavoro forzato, indipendentemente dalla sua forma, o il lavoro carcerario involontario. Non saranno tollerate pratiche disciplinari fisicamente abusive.
- Non utilizzare lavoratori clandestini.
- Non tollerare molestie o discriminazioni basate su sesso, razza, colore, religione, età, opinioni politiche, origine etnica o nazionale, stato civile/genitoriale o orientamento sessuale.
- Rispettare i diritti legali dei dipendenti di aderire o meno alle organizzazioni dei lavoratori, compresi i sindacati.
- Rispettare le leggi vigenti che regolano l'orario di lavoro. Se non è in vigore alcuna legge, Belimo stabilisce un orario di lavoro standard massimo di 10 ore al giorno e 50 ore alla settimana. L'orario di lavoro deve essere organizzato in modo tale che il dipendente possa pianificare il proprio tempo libero. In ogni ciclo di 7 giorni il dipendente ha diritto ad almeno un giorno di riposo.
- Rispettare la normativa vigente in materia di salari, compensi per gli straordinari e procedure di pagamento, almeno adeguati a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie. I dipendenti hanno diritto almeno a un salario minimo legale o al tasso standard del settore, adeguato a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie.

3.3 Produzione rispettosa dell'ambiente

Come minimo, il Fornitore deve rispettare tutte le leggi e le normative ambientali del luogo in cui opera. All'interno dei Paesi in cui opera, deve ottenere tutti i permessi ambientali, le licenze, le registrazioni, ecc. necessari e seguire i requisiti operativi e di rendicontazione.

Il Fornitore deve operare nel modo più responsabile ed efficiente possibile dal punto di vista ambientale. Incoraggiamo i Fornitori a fare del loro meglio per ridurre o eliminare qualsiasi tipo di emissione nell'aria, nell'acqua e nel suolo generata dalle loro attività, per preservare le risorse naturali, per evitare o ridurre al minimo l'uso di sostanze pericolose e per promuovere il riciclo o il riutilizzo dei rifiuti.

Devono essere predisposte procedure di emergenza e personale per gestire gli incidenti che presentano un rischio ambientale.

Il Fornitore deve promuovere gradualmente misure ecocompatibili nella produzione di beni, nel trasporto di beni, nella progettazione del prodotto, nella scelta dei materiali per il prodotto, nel riutilizzo di materiali e/o componenti, nell'uso, nella manutenzione e nello smaltimento del prodotto compatibile con

l'ambiente, nelle misure di protezione contro le sostanze pericolose e nella relativa formazione dei dipendenti.

Le emissioni di gas serra, il consumo di energia e di acqua, la produzione di rifiuti e le acque reflue sono temi importanti per una produzione ecologica. Il Fornitore deve pertanto disporre di un sistema per gestire in modo sistematico, efficace e sicuro l'energia, l'acqua, i rifiuti (compresi quelli pericolosi), le emissioni (ad esempio nell'aria, nell'acqua e nel suolo) e lo scarico delle acque reflue, in linea con tutte le leggi e le normative vigenti.

Si raccomanda al Fornitore di applicare lo standard Science Based Targets Initiative (SBTi) per ridurre le emissioni di gas serra e lo standard internazionale UNI EN ISO 14001.

3.4 Subappaltatori

Se il Fornitore si avvale di subappaltatori per eseguire lavori sulle merci o sui loro componenti, il Fornitore si assicurerà che i subappaltatori aderiscano agli stessi requisiti di questi PFB.

3.5 Etica

Il Fornitore deve condurre la propria attività in conformità ai più elevati standard etici. I Fornitori devono rispettare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti in materia di corruzione e pratiche commerciali vietate.

3.6 Comunicazioni e conservazione dei documenti

Il Fornitore deve mettere a disposizione dei propri dipendenti le PFB e altre informazioni pertinenti. Il Fornitore dovrà conservare la documentazione necessaria a dimostrare la conformità alle presenti PFB e dovrà fornire a Belimo l'accesso a tale documentazione su richiesta di Belimo.

Nota:

- (1) ILO: International Labour Organization - www.ilo.org

Valido dal 1° ottobre 2023

L'ultima versione aggiornata ed in vigore di questo documento è disponibile sul sito www.belimo.it

BELIMO Italia srl, Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (BG), Italia